



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 699 DEL 15/05/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE LOCALIZZATO IN VIA ALTISSIMO E ALLO SCARICO NELLA ROGGIA VERLATA IN COMUNE DI CALDOGNO (VI).
DITTA: VIACQUA S.P.A.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, registro n. 075/2015 del 08/05/2015 prot. 33427/2015, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Altissimo, in comune di Caldogno (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A., con nota n. 3962 del 26.03.2018, registrata al protocollo provinciale in data 26.03.2018 al n. 20228;

Preso atto che non sono state comunicate modifiche all'impianto in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 05301 del 28.01.2019 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio della rete fognaria delle utenze domestiche, ha potenzialità di collaudo paria a **150 A.E.** è costituito dalle seguenti sezioni;

Linea acque

1. Sollevamento iniziale;
2. Ossidazione biologica/sedimentazione secondaria: unica vasca del volume di 72 mc.;
3. Scarico.

Considerato che Arpav, ha effettuato in data 31.01.2019 un sopralluogo all'impianto in oggetto per il controllo tecnico, analitico, documentale e gestionale dal quale non sono emerse non conformità;

Vista la nota di Viacqua n. 1252 del 30.01.2019 (agli atti con prot. n. 6763 del 04.02.2019) nella quale si conferma che la dismissione dell'impianto potrà essere completata entro la fine del prossimo anno con convogliamento dei reflui al depuratore di Isola Vicentina;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta inviata l'11.02.2019 (agli atti con prot. n. 8461 del 12.02.2019), trasmessa alla società Viacqua S.p.A. in data 25.02.2019;

Preso atto che non sono pervenute altre comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Visti il comma 1 dell'art. 25 del P.T.A. e l'art. 106 c.1 del D. Lgs 152/2006, sui limiti allo scarico per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale da rispettare nonché sui trattamenti da effettuare sulle acque reflue scaricate e recapitanti in aree sensibili;

Evidenziato che soltanto gli scarichi provenienti da agglomerati con più di 10.000 A.E. sono sottoposti agli obblighi prima citati;

Dato atto che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano "Scartezzini" – cod. 23084 – con un carico inquinato generato pari a 194 A.E.;

Preso atto che l'impianto in oggetto, ricadendo in Zona di Ricarica degli Acquiferi per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 100 A.E. e avendo lo stesso una potenzialità pari a 150 A.E., è soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1 all'allegato A del P.T.A.;

Richiamato l'art. 24 c. 4 del P.T.A. che prevede:

“Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'articolo 18 comma 2 devono, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, possono essere ammessi purché rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 ed i limiti di Tabella 1 Allegato A, secondo lo schema indicato in Tabella 2 Allegato A. Gli scarichi di impianti di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. possono rientrare nei limiti di colonna C della Tabella 1 - Allegato A, purché la portata media annua del corpo idrico recettore sia pari ad almeno 50 volte la portata dello scarico previsti dalla colonna A della tabella 1 all'allegato A del P.T.A.;”

Confermato con la comunicazione di Viacqua (n. 1252 del 30.01.2019) che:

- *“la dismissione dell'impianto risulta pianificata nel Piano degli interventi del Consiglio di Bacino Bacchiglione. Allo stato attuale è in fase di completamento la progettazione definitiva e nel breve periodo, si procederà con la formalizzazione della richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi da parte del Consiglio di Bacino.*
- *Ciò premesso, si ritiene che la realizzazione dei lavori possa essere completata entro la fine del prossimo anno con convogliamento dei reflui al depuratore di Isola Vicentina.”*

Considerato che con il collettamento all'impianto di Isola V. si ottempera a quanto più sopra riportato e si elimina una fonte di pressione ambientale sulle risorgive del Bosco di Dueville;

Evidenziato che l'impianto è conforme a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 22 del P.T.A.;

Atteso che il Piano di Tutela delle Acque prevede, all'art. 22 c. 12 del P.T.A., l'obbligo di tenuta di un quaderno di manutenzione dell'impianto;

Visto l'art. 26 c. 9 prevede che *“per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente*

all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/2006 ”;

Considerato altresì che la DGR 80/2011 prevede al punto art. 22 “*L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni*”;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All.5 parte terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale, redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012, al fine di una verifica complessiva della funzionalità dell'impianto;

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di “*Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*”;

Preso atto che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.4 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'All. 5 del D. Lgs. 152/06 e smi;

Visto che la Regione del Veneto con nota n. 328458 del 16.07.2012, acquisita agli atti il giorno 18.07.2012 al n. 54200, ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche dei parametri chimico-fisici degli autocontrolli, presentati dalla Provincia di Vicenza con lettera prot. n. 44052 del 08.06.2012;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le D.G.R. n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ed il Piano Performance 2019/2021;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Viacqua S.p.A.** all'esercizio dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in **via Altissimo** con potenzialità pari a 150 A.E. e allo scarico nella Roggia Verlata in **Comune di Caldogno** (VI), sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti **prescrizioni**:

- a) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;
 - b) La Società dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata, previste dal modulo B 2.4 della circolare 35 del 04.06.1986 e riconfermati dal punto 7 dell'All. A alla DGRV 578/2011, sulla base di quanto previsto nella nota regionale n. 328458 e riportata in premessa;
 - c) La Società dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo stesso;
 - d) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012;
2. che il presente provvedimento ha validità **dal 16.05.2019 al 15.05.2023** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
3. **di avvertire** che:
- a) **lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dalla tabella 1 colonna A all'All. A delle N.T.A. del P.T.A.;**
 - b) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
 - c) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
 - d) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
4. **di informare** che:
- a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;
 - b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, al Comune di Caldogno, al Dipartimento Provinciale di Arpav, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta – u.o. di Thiene (VI);

6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 15/05/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio